

Al comma 1, sopprimere le parole: e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

***7. 4.** Detomas.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.

7. 1. Olivieri, Lolli, Quartiani.

(Approvato)

(A.C. 1051 – Sezione 10)

**ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

CAPO III

**NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI
UTENTI DELLE AREE SCIABILI**

ART. 8.

(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici).

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello *snowboard* è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.

2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro

della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.

5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO III

**NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI
UTENTI DELLE AREE SCIABILI**

ART. 8.

(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici).

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Manutenzione dell'attrezzatura). – 1. Ogni sciatore ha la responsabilità di utilizzare un'attrezzatura sportiva in buono stato di manutenzione, in particolare verificando regolarmente il funzionamento e la regolazione degli attacchi di sicurezza.

8. 01. Airaghi.

(A.C. 1051 – Sezione 11)**ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 9.

(Velocità).

1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui.

2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.

*(Velocità).**Sostituirlo con il seguente:*

ART. 9. *(Comportamento degli sciatori)* – 1. Nell'utilizzare le piste da sci ogni sciatore, oltre ad attenersi alle prescrizioni imposte dalla segnaletica, deve seguire le seguenti regole:

a) comportarsi in modo da non mettere in pericolo l'incolumità propria ed altrui o provocare danno a persone o cose; ogni sciatore deve mantenere velocità, traiettorie e distanze di sicurezza tali da consentire la mobilità dello sciatore sorpassato, e da evitare, anche in caso di caduta, ogni ostacolo prevedibile; deve pertanto tenere un comportamento conforme alle proprie capacità tecniche, alle condizioni fisiche personali, del manto nevoso e di visibilità;

b) mantenere una velocità particolarmente moderata su campi scuola, sulle piste affollate, sui tratti terminali delle stesse, in prossimità di incroci, di confluenze e di stazioni degli impianti di risalita;

c) utilizzare esclusivamente sci, *snowboard* o attrezzi simili dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare che il distacco dell'attrezzatura possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone;

d) posizionare fuori dal piano sciabile l'attrezzatura (sci, *snowboard*, bastoncini o altro) durante la sosta presso rifugi o altri punti, in modo da non recare intralcio o pericolo per gli utenti.

2. Ad ogni sciatore è in ogni caso vietato:

a) scendere a forte velocità lungo le piste, assumendo traiettorie rettilinee e posizioni incompatibili con la sciata turistica e la sicurezza degli altri utenti;

b) sostare abbassato al livello del piano sciabile (seduto, disteso in pista e simili) o comunque fuori della visuale degli sciatori sopraggiungenti da monte, costituendo tale comportamento pericolo o intralcio per gli altri sciatori;

c) utilizzare le piste da sci al di fuori dell'orario di servizio degli impianti in assenza di previo assenso del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista; l'assenso deve comunque essere condizionato alla previa verifica da parte del responsabile della manutenzione in ordine alla compatibilità del predetto uso con le operazioni di manutenzione dei tracciati;

d) percorrere a piedi le piste da sci e risalire la pista con gli sci ai piedi salvo previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile protetta.

3. Le regole di comportamento di cui ai commi 1, 2 e 3 sono espone in modo ben visibile al pubblico nei punti di vendita dei biglietti per la risalita e presso le principali stazioni di valle degli impianti di

risalita. Tali regole sono rese note anche nella lingua inglese, tedesca e francese.

9. 1. Olivieri, Lolli, Quartiani.

(A.C. 1051 – Sezione 12)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Precedenza).

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.

(Precedenza).

Sopprimerlo.

10. 1. Olivieri, Lolli, Quartiani.

(A.C. 1051 – Sezione 13)

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Sorpasso).

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.

2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.

(Sorpasso).

Sopprimerlo.

11. 1. Olivieri, Lolli, Quartiani.

(A.C. 1051 – Sezione 14)

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(Incrocio).

1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.

(Incrocio).

Sopprimerlo.

12. 1. Olivieri, Lolli, Quartiani.

(A.C. 1051 – Sezione 15)

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Stazionamento).

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.

2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.

3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.

4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.

(Stazionamento).

Sopprimerlo.

13. 1. Olivieri, Lolli, Quartiani.

(A.C. 1051 – Sezione 16)

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Omissione di soccorso).

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 14.

(Omissione di soccorso).

Al comma 1, dopo le parole: non presta l'assistenza occorrente aggiungere le seguenti: , ovvero non comunichi immedia-

tamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente,

14. 1. Airaghi.

(Approvato)

(A.C. 1051 – Sezione 17)

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Transito e risalita).

1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.

2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3.

3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.

(Transito e risalita).

Sopprimerlo.

15. 1. Olivieri, Lolli, Quartiani.

(A.C. 1051 – Sezione 18)**ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 16.***(Mezzi meccanici).*

1. È inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.

3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

(A.C. 1051 – Sezione 19)**ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 17.***(Sci fuori pista e sci-alpinismo).*

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 17.***(Sci fuori pista e sci-alpinismo).*

Al comma 2, dopo le parole: sci alpinismo aggiungere le seguenti: in aree sottoposte al pericolo di caduta valanghe.

17. 1. Olivieri, Lolli, Quartiani.

Al comma 2, dopo le parole: devono munirsi aggiungere le seguenti: laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe,

17. 2. Lolli.**(Approvato)**

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. (Pratica sotto l'influenza dell'alcool) – 1. È vietata la pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 2, sostituire la parola: 17 con la seguente: 17-bis.

17. 01 (ex 19. 01). Airaghi.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. (Pratica sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) – 1. È vietata la pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 2, sostituire la parola: 17 con la seguente: 17-bis.

17. 02 (ex 19. 02). Airaghi.

(A.C. 1051 – Sezione 20)ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni).

1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 18.

(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni).

Al comma 2, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

***18. 1.** Olivieri.

Al comma 2, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

***18. 2.** Detomas.

(A.C. 1051 – Sezione 21)ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

(Concorso di colpa).

1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

(A.C. 1051 – Sezione 22)ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA
FINANZIARIA

ART. 20.

(Snowboard).

1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo *snowboard*.

(A.C. 1051 – Sezione 23)ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

(Soggetti competenti per il controllo).

1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 21.

(Soggetti competenti per il controllo).

Al comma 1, sopprimere le parole: e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

***21. 3.** Olivieri.

Al comma 1, sopprimere le parole: e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

***21. 4.** Detomas.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci.

21. 1. Lolli.

(Approvato)

(A.C. 1051 – Sezione 24)

**ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 22.

(Adeguamento alle disposizioni della legge).

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.

2. Dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nonché degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a società o consorzi di gestione, salva la possibilità di una copertura dei maggiori costi con un innalzamento delle tariffe.

3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-
L'ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO**

ART. 22.

(Adeguamento alle disposizioni della legge).

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

22. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 1051 – Sezione 25)

**ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 23.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 1051 – Sezione 26)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

vista la necessità di garantire che la gestione della sicurezza delle piste riservata alla pratica degli sport invernali da discesa e da fondo sia affidata a personale idoneo e specializzato,

impegna il Governo

a valutare le opportune misure da mettere in atto affinché il personale addetto alla gestione della sicurezza ed al soccorso sulle piste possa essere adeguatamente preparato e valutato a cura della Federazione italiana sicurezza piste sci (FISPS), o di idonei organismi regionali o nazionali a questa correlati o collegati.

9/1051/1. Airaghi.

La Camera,

premesso che:

all'esito dell'approvazione della legge 1° agosto 2002, n. 166 (*Gazzetta*

Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002) è stato accolto dal Governo un ordine del giorno che prevedeva a beneficio di tre *ski-college* (in Limone Piemonte, Clusone e Falcade) la distribuzione di importi, stanziati per il triennio 2002-2004, per la predisposizione di progetti di istruzione riservati a giovani atleti italiani praticanti gli sport invernali;

sono trascorsi circa 12 mesi senza che tale distribuzione sia avvenuta;

è pressante la necessità di chi, sulla base dell'ordine del giorno di cui sopra e del suo accoglimento, ha da tempo organizzato l'avvio dei richiamati progetti di istruzione;

l'ordine del giorno di cui sopra si inseriva nel contesto dell'encomiabile iniziativa legislativa volta ad incentivare la pratica sportiva nell'ambito della programmazione scolastica al fine di conciliare la pratica agonistica di una o più discipline sportive con la frequenza scolastica;

un ulteriore ritardo nella distribuzione dei fondi finirebbe per pregiudicare la realizzazione della stessa richiamata volontà legislativa anche nel prossimo anno scolastico;

impegna il Governo

a provvedere alla distribuzione dei fondi di cui sopra a beneficio dei tre *ski-college* sopra menzionati quanto prima possibile e comunque prima del prossimo anno scolastico.

9/1051/2. Paniz, Osvaldo Napoli.

